



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1452

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAN, ROMEO, GASPARRI e BIANCOFIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2025

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di determinazione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali. Tale proposta risponde alla necessità di una profonda riflessione sulle funzionalità delle autonomie regionali, sulla rappresentatività democratica e sull’equilibrio tra esigenze di contenimento della spesa pubblica e necessità di adeguata operatività degli organi regionali. Il decreto-legge n. 138 del 2011 ha introdotto un criterio rigido e automatico per la determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, ancorandolo in modo stringente alla consistenza demografica della popolazione residente. Si è tuttavia manifestata progressivamente la necessità di introdurre criteri più elastici e coerenti con i mutamenti demografici in atto, che non alterino in modo significativo la rappresentanza istituzionale né l’efficacia delle funzioni amministrative e legislative delle regioni. In particolare, la proposta normativa si muove in due direzioni: da un lato, introduce un margine di tolleranza del 5 per cento rispetto alle soglie demografiche individuate dal decreto-legge n. 138 del 2011; dall’altro, consente un lieve ampliamento del numero massimo degli assessori regionali per le regioni demograficamente più piccole.

Al comma 1, lettera *a*), si stabilisce che il numero dei consiglieri regionali non debba essere modificato qualora la variazione demografica, in aumento o in diminuzione, sia contenuta entro il 5 per cento rispetto alle soglie previste dalla normativa vigente. Tale modifica in-

duce un elemento di proporzionalità e flessibilità, volto a evitare che scostamenti minimi e, in molti casi, fisiologici nella popolazione residente determinino automaticamente un cambiamento nella composizione del Consiglio regionale, con possibili ripercussioni sull’equilibrio politico e sulla funzionalità e stabilità istituzionale dell’ente. La norma trova giustificazione in considerazione dei significativi mutamenti demografici in corso, dovuti a fenomeni migratori, spopolamento delle aree interne e dinamiche socio-economiche complesse ed ha un impatto anche sui trasferimenti erariali alle regioni, in quanto il mancato adeguamento del numero dei consiglieri alla popolazione registrata dall’ISTAT prevede la riduzione dei trasferimenti erariali alla regione.

Il comma 1, lettera *b*), interviene invece sulla disciplina relativa al numero massimo degli assessori regionali consentendo alle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e a quelle con popolazione fino a due milioni di abitanti di incrementare di due unità il numero massimo degli stessi, offrendo un margine operativo più ampio per l’organizzazione della Giunta, mantenendo comunque invariato il principio generale di proporzionalità rispetto al numero dei consiglieri stabilito dall’articolo 14, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale principio prevede infatti che il numero degli assessori sia pari ad un quinto del numero dei consiglieri. Il presente disegno di legge si fonda sulla consapevolezza che la complessità delle funzioni regionali, soprattutto in settori critici e strategici quali la sanità, l’ambiente, i trasporti e lo sviluppo territoriale, non è direttamente proporzionale alla sola dimensione demografica. Anche regioni con popolazione contenuta

possono presentare articolazioni territoriali estese ed eterogenee, pluralità di settori cruciali da presidiare e necessità di garantire una più equa rappresentanza delle istanze locali. Al fine di evitare potenziali effetti distorsivi in relazione al criterio di proporzionalità con la consistenza della popolazione, in particolare rispetto le regioni che appartengono alla fascia demografica superiore, è poi confermata l'interpretazione, già ampiamente condivisa, in base alla quale il presidente della Giunta regionale è incluso nel numero dei consiglieri regionali da considerare quale base di calcolo per la determinazione del numero massimo degli assessori.

Al comma 2, secondo quanto già previsto dal decreto-legge n. 138 del 2011, si stabilisce che spetta comunque a ciascuna regione interessata esercitare la facoltà di adeguamento del proprio ordinamento, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, essendo espressamente previsto che le regioni provvedano all'eventuale adeguamento dei rispettivi ordinamenti con gli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca o aumenti entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo »;

b) alla lettera *b*), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato di due unità nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale ».

2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.